

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 05 IN DATA 25/03/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DISTRETTUALE

La presente deliberazione è composta da n. 3 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILANOVE addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 14.00 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Sindaco del Comune di Gussago, in qualità di Comune capozona del distretto n. 2 Brescia Ovest, vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci per la predisposizione e la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Gussago	X	
Comune di Cellatica	X	
Comune di Rodendo Saiano	X	
Comune di Ome	X	
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella	X	
Comune di Roncadelle	X	
Comune di Travagliato		X
Comune di Torbole Casaglia	X	
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Berlingo	X	

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Anna Finazzi	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi		X
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle	X	
Ass.Soc. Lara Ancelotti	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco del Comune di Gussago assume la presidenza ai sensi dell'Accordo di Programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI GUSSAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 24.11.09 al 12.12.09

il 14.12.09



Il Messo Comunale
Il messo comunale
e di conciliazione
(Barzeni Massimiliano)

DELIBERAZIONE N. 05 IN DATA 25/03/2009

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DISTRETTUALE

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

VISTE le "Linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – terzo triennio" approvate con DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008;

RICHIAMATI l'Accordo di Programma ed il Piano di Zona 2009-2011 approvati con deliberazione n. 3 del 25.03.2009;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 1, lettera f della legge Regionale 3 del 12 Marzo 2008 stabilisce che i comuni associati "... determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni ...";

VISTO che l'approvazione di un Regolamento Distrettuale era obiettivo del Piano di Zona 2006-2008;

VERIFICATO che il documento è stato elaborato nell'ambito di un percorso formativo al quale hanno partecipato le Assistenti Sociali di tutti i Comuni ed è pertanto la migliore sintesi possibile anche degli elementi qualificanti dei regolamenti dei singoli Comuni;

VALUTATO di utilizzare, per il calcolo della percentuale di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, il metodo della progressione lineare, invece delle fasce in quanto permette una diversificazione del costo in base all'ISEE di ogni singolo utente ed è, pertanto, più equa;

VERIFICATO che il documento dà la facoltà ai Comuni di prevedere l'applicazione anche in forma graduale fino al 2012 così da evitare cambiamenti eccessivamente drastici dei criteri adottati fino ad oggi da ciascun Comune;

CONSIDERATO che l'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, cui mira la programmazione delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito 2, si ispira a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento;

STABILITO che, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla valutazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione dell'ISEE;

DEFINITO di calcolare il Minimo Vitale (MV) utilizzando la pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per il medesimo anno di riferimento, nonché integrata di una somma pari alla media delle diverse maggiorazioni previste dalla normativa;

VALUTATO di aggiornare annualmente al Minimo Vitale;

VERIFICATO che l'ISEE iniziale rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il livello minimo della situazione economica equivalente presa a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione minima dell'utente al costo dei servizi e che per il calcolo dello stesso sono considerati parzialmente anche gli introiti non dichiarati ai fini IRPEF;

CONSIDERATO che la suddetta decisione è giustificata da un duplice principio: quello di equità nei confronti di chi non è beneficiario di queste risorse e quello di salvaguardia del carattere assistenziale, tipico in particolare delle diverse indennità riconosciute a vario titolo dallo Stato;

STABILITO che l'ISEE finale rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il livello massimo della situazione economica equivalente presa a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi e per la determinazione del livello massimo di agevolazione corrispondente a quella soglia di ISEE;

VISTO l'allegato schema di regolamento;

VALUTATO di applicare il suddetto regolamento a partire dal 01.01.2010.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. 10

favorevoli: n. 10

astenuti: n. 0

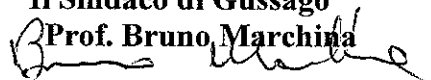
contrari: n. 0

DELIBERA

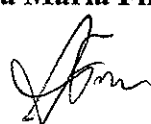
1. di approvare il Regolamento Distrettuale allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di applicare il suddetto regolamento a partire dal 01.01.2010;
3. di prevedere un successivo periodo di due anni per applicare in modo graduale quanto definito nel suddetto regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco di Gussago

Prof. Bruno Marchina


Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Piano

Dott. Anna Maria Finazzi


REGOLAMENTO D'AMBITO TERRITORIALE
PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
AMBITO TERRITORIALE N. 2 – BRESCIA OVEST

CRITERI E MODALITÀ PER:

- L'accesso ai servizi e alle prestazioni
- l'applicazione del D.Lgs. 109/98
e successive modifiche e integrazioni
- gli interventi di sostegno economico
- la regolamentazione della
compartecipazione dell'utente alla
spesa per la fruizione dei servizi
socio-assistenziali

SOMMARIO

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Principi e oggetto	3
Art. 2 – Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni (omogeneità di trattamento)	3
Art. 3 – Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE e dei criteri per la compartecipazione alla spesa	4

TITOLO SECONDO

CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 4 – Soggetti aventi diritto	5
Art. 5 – Modalità di accesso	5
Art. 6 – Criteri e procedure di ammissione ai servizi	6

TITOLO TERZO

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 7 – Criteri per la valutazione della situazione economica equivalente	7
Art. 8 – Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE	8
Art. 9 – Criteri per la valutazione della situazione economica: ambiti di autonomia	9
Art. 10 – Considerazione variazione dell'ISEE nel periodo di validità della dichiarazione e conseguente decorrenza dell'aggiornamento	9
Art. 11 – Composizione del nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE per l'accesso ai servizi di cui al precedente art. 3: fattispecie di regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2-ter del D. Lgs. 109/98	10
Art. 12 – Criteri integrativi nella considerazione dell'ISEE relativi alla tipologia della prestazione e alle condizioni di bisogno, ai sensi dell'art. 59, c. 52 della L. 449/1997 e dell'art. 3, c. 1 del D. Lgs. 109/98	10
Art. 13 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 8	11
Art. 14 – Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza	11

TITOLO QUARTO

DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 15 – Determinazione minimo vitale	12
Art. 16 – Interventi di sostegno economico: definizione e tipologie	13
Art. 17 – Interventi di sostegno economico: criteri economici e considerazione del nucleo familiare	14
Art. 18 – Interventi di sostegno economico: modalità di gestione e istruttoria	15
Art. 19 – Aggiornamento MV	15

TITOLO QUINTO

DETERMINAZIONE LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 20 – Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE e individuazione dell'area protetta	15
Art. 21 – Criteri per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa	16
Art. 22 – Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa	16
Art. 23 – Formula per l'applicazione della metodologia della progressione lineare	17
Art. 24 – Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione	18
Art. 25 – Soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni: determinazione soglie di riferimento e ISEE finale per la definizione della formula di cui all'art. 23 e criteri per la compartecipazione al costo dei CDD	18
Art. 26 – Criteri per l'applicazione dell'ISEE "corretto" in presenza di redditi non risultanti ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 12	20
Art. 27 – Criteri e procedure relativi al concorso degli utenti e dei loro famigliari alla spesa per l'inserimento nelle strutture residenziali	20
Art. 28 – Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della percentuale da applicare al costo/tariffa dei servizi	22
Art. 29 – Aggiornamento livello minimo e massimo ISEE e quote di contribuzione	32

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Riservatezza e trattamento dei dati personali	33
Art. 31 – Applicazione, validità e decorrenza	33
Art. 32 – Rinvio ad altre norme	33

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Principi e oggetto

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, cui mira la programmazione delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito 2, si ispira a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, cioè a quei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, il diritto a servizi e prestazioni di carattere individuale, a fronte di una partecipazione alla spesa commisurata alla capacità economico-reddituale del singolo.

2. In questo contesto generale e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il presente regolamento definisce criteri e modalità per:

- a. l'accesso ai servizi e alle prestazioni;
- b. la valutazione della situazione economica degli utenti ai fini dell'accesso a servizi e prestazioni a costo agevolato (ISE ed ISEE);
- c. i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica annuale relativa all'ISEE;
- d. la determinazione e l'aggiornamento periodico del minimo vitale (MV) e l'erogazione degli interventi di sostegno economico;
- e. la determinazione della soglia minima e massima di ISEE (ISEE iniziale e ISEE finale) per il concorso degli utenti alla spesa, oltre che il loro aggiornamento periodico;
- f. i criteri e le modalità per la quantificazione del concorso alla spesa di cui alla lettera e).

Art. 2

Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni (omogeneità di trattamento)

1. In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla valutazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione dell'ISEE.

2. Le disposizioni oggetto del presente regolamento si applicano a coloro che richiedono prestazioni agevolate di carattere socio-assistenziale e/o socio-sanitario nell'ambito territoriale 2 Brescia Ovest – ASL di Brescia, di cui fanno parte i Comuni di Gussago, Berlingo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia e Travagliato.

3. I singoli Comuni appartenenti a tale ambito possono, in presenza di specifiche esigenze di bilancio, di particolari tipologie di servizi, nonché di politiche sociali rivolte a settori di popolazione particolarmente disagiati e deboli, modificare i parametri oggetto del presente regolamento entro i limiti stabiliti dalle norme di riferimento, dal regolamento stesso e dall'Assemblea dei Sindaci, al fine di garantire una sostanziale omogeneità di trattamento a cittadini afferenti a uno stesso territorio.

4. Nello specifico, le possibili modifiche/integrazioni, adottate dai singoli Comuni, sono limitate al periodo di prima applicazione del presente regolamento di cui al successivo art. 31, nonché soggette al rispetto, oltre che delle norme statali e regionali di riferimento, dei seguenti vincoli:

- a. fermo restando quanto stabilito all'art. 3 in ordine agli interventi di sostegno economico, il minimo vitale (MV), di cui all'art. 15, può essere incrementato o diminuito nella misura massima del 10%, esclusivamente con riferimento agli Accordi comunali con i sindacati dei pensionati;
- b. l'ISEE iniziale di cui all'art. 20, può essere incrementato o diminuito nella misura massima del 10%;
- c. la quota di contribuzione che l'utente, a parità di capacità "reddituali", deve versare per gli stessi servizi e per la stessa qualità, ancorché erogati in Comuni diversi, può

- differenziarsi, sia in diminuzione che in aumento, nella misura massima del 15%. I Comuni che intendano fruire di tale facoltà adegueranno di conseguenza la formula di cui ai successivi artt. da 23 a 28;
- d. in presenza di introiti non considerati ai fini IRPEF, l'incremento della quota di partecipazione alla spesa a carico degli utenti, di cui al comma 1 dell'art. 26, può essere ridotto o aumentato nella misura massima del 5%;
 - e. qualora il costo/tariffa di un servizio, tra quelli oggetto del presente regolamento, sia per un Comune talmente ridotto da rendere inefficiente e troppo gravosa l'applicazione delle procedure che determinano la contribuzione degli utenti, il Comune stesso può optare per l'assunzione totale a proprio carico di tale costo/tariffa o, al contrario, per la non applicazione di alcuna agevolazione;
 - f. per tutti i servizi non descritti nel presente regolamento, ivi compresi quelli di nuova istituzione successivamente all'adozione del presente atto, il singolo Comune definisce la compartecipazione degli utenti al relativo costo nel rispetto dei criteri oggetto del presente regolamento, avendo cura di garantire la massima omogeneità di trattamento;
 - g. al fine di garantire un opportuno monitoraggio, i Comuni che dovessero fruire delle facoltà descritte nel presente articolo, sono tenuti ad informare l'Azienda speciale "Ovest Solidale", comunicando, entro 30 giorni dall'approvazione del relativo provvedimento, quanto segue:
 - gli specifici correttivi adottati ai sensi delle lettere a) e b);
 - l'elenco dei servizi per i quali è stato applicato il principio di cui alla lettera c), completo dell'entità della variazione applicata e delle motivazioni che l'hanno determinata;
 - copia degli atti adottati ai sensi delle lettere d) ed e).
5. Fa eccezione alle possibilità di deroga transitoria di cui alle disposizioni precedenti la regolamentazione relativa a CDD, cui tutti i Comuni sono tenuti ad uniformarsi da subito.

Art. 3

Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE e dei criteri per la compartecipazione alla spesa

1. I servizi e le prestazioni soci-assistenziali e socio-sanitarie, attualmente erogati dai singoli Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 2, soggetti all'applicazione del presente regolamento sono i seguenti (nei casi di servizi forniti da altri soggetti, ad esempio CDD, RSA,..., l'intervento reso è da intendersi come integrazione della retta):

A. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI e SOCIO-SANITARI

1. AREA ANZIANI E DISAGIO ADULTO

- | | |
|---|---|
| 1.1. Servizio di Assistenza Domiciliare (compresi servizi complementari, quali bagno assistito, lavanderia, sollevatori elettrici, riabilitazione fisica, ecc.) | 1.3. Pasti self-service |
| | 1.4. Telesoccorso |
| | 1.5. Centro diurno integrato |
| | 1.6. Comunità alloggio e casa famiglia |
| 1.2. Pasti a domicilio | 1.7. Strutture protette per anziani (RSA) |

2. AREA MINORI E GIOVANI

- | | |
|--|---|
| 2.1. Assistenza domiciliare educativa minori (ADM) | 2.3. Comunità alloggio e servizi residenziali |
| 2.2. Centro ricreativo estivo diurno (CRED) | |

3. AREA HANDICAP

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1. Servizio Assistenza domiciliare | 3.4. Centri socio-educativi (CSE); |
|--------------------------------------|------------------------------------|

- | | |
|--|---|
| handicap (SADH) | 3.5. Centri diurni disabili (CDD); |
| 3.2. Progetti per l'integrazione | 3.6. Residenze sanitarie disabili (RSD) e |
| 3.3. Servizi formazione autonomia (SFA); | comunità alloggio |

B. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di sostegno economico, nelle loro diverse tipologie di carattere ricorrente, nonché eccezionale e straordinario/una tantum.

2. Con riferimento agli Accordi con i Sindacati dei pensionati stipulati dai singoli Comuni, entro i termini indicati all'art. 31, l'Assemblea dei Sindaci opererà per giungere alla sottoscrizione di un solo accordo valevole sul territorio dell'intero Distretto. Nel frattempo, i singoli Comuni si impegnano a definire i citati Accordi nel rispetto dei parametri economici del presente regolamento, avendo cura, in particolare, di determinare un unico MV per tutte le tipologie di contributi.

TITOLO SECONDO
CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO
A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI e SOCIO-SANITARIE

Art. 4

Soggetti aventi diritto

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, di non discriminazione e di tutela dei diritti di cittadinanza, oltre che delle leggi nazionali e regionali in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, il sistema di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è, dunque, rivolto a tutti i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed ai loro familiari, nonché agli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹.

Art. 5

Modalità di accesso

1. Per accedere a servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, il cittadino interessato deve presentare apposita richiesta al servizio sociale del Comune che eroga il servizio o la prestazione.

2. Nel caso in cui con la richiesta di cui al comma 1 si intenda ottenere la fruizione del servizio a costi agevolati, alla stessa deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva presentata ai fini ISEE, ai sensi del titolo terzo del presente regolamento.

3. Nel rispetto del principio di semplificazione, cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, la richiesta di cui al precedente comma 1 viene presentata mediante compilazione di apposito modulo, unico per l'intero distretto Brescia Ovest, all'uopo predisposto dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale".

4. Nel citato modulo, che può anche essere differenziato per la richiesta di contributi economici, sono raccolte, oltre alle informazioni di ordine anagrafico, anche tutti i dati necessari per l'istruttoria e la conseguente erogazione di servizi e prestazioni.

5. Nel caso di richiesta presentata da **cittadini non residenti** nel Comune interessato, l'ammissione al servizio avverrà alle seguenti condizioni:

a. valutazione del Comune destinatario della richiesta, in base a criteri quali la disponibilità di posti e la sostenibilità economica così come la considerazione dell'effettivo legame sociale ed economica del richiedente con il Comune al quale si richiede l'intervento;

b. possibilità da parte del Comune di non prevedere alcuna forma e/o misura di agevolazione e, quindi, di applicare la tariffa massima, pari al 100% del costo riferito a ciascun servizio.

6. Ciascun Comune assicura, comunque, gli interventi a favore di profughi, rifugiati, richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno umanitario, apolidi, rimpatriati e di coloro che godono di una forma di protezione personale internazionalmente riconosciuta, dimoranti temporaneamente nel territorio comunale e non residenti in altro Comune.

7. Analogamente, ciascun Comune assicura, altresì, gli interventi a favore di tutti gli altri soggetti temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di bisogno tale da esigere interventi indispensabili e non differibili e che non sia possibile indirizzare ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del Comune o della Regione di residenza o dello Stato estero di appartenenza.

¹ Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Art. 6

Criteri e procedure di ammissione a servizi e prestazioni

1. L'ammissione al servizio/prestazione si concretizza con la presa in carico del soggetto richiedente da parte del servizio sociale.

2. Il percorso per la presa in carico avviene, di norma, nel rispetto della seguente procedura:

- a. colloquio tra Assistente sociale e utente, o un suo familiare, e contestuale presentazione della richiesta del servizio/prestazione;
- b. se necessario, visite domiciliari, colloqui e confronto con altri operatori dei servizi territoriali;
- c. analisi della richiesta con valutazione complessiva della situazione del soggetto, con particolare riferimento al bisogno reale;
- d. elaborazione, in condivisione con l'utente, la famiglia di riferimento e gli altri eventuali operatori che lavorano sul caso, di un progetto d'intervento che sappia valorizzare le risorse dell'utente stesso e, nel contempo, utilizzare le possibilità di risposta al problema da parte del contesto sociale;

3. Nel caso di accesso ai servizi residenziali, la procedura di ammissione prevede, altresì, la raccolta, nel modulo di cui all'art. 5, delle informazioni relative alla disponibilità a concorrere al costo del servizio da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, al fine di definire la loro eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio, da determinarsi con le modalità, i criteri e la documentazione di cui ai successivi art. 27 e 28.

4. Nel caso di richiesta di erogazione di contributi economici, l'assistente sociale potrà convocare i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile al fine di valutare la loro eventuale disponibilità a provvedere in tutto o in parte ai bisogni del richiedente.

TITOLO TERZO
L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 7

**Criteri per la valutazione dell'indicatore della situazione economica
(ISE ed ISEE)**

1. Lo strumento per la definizione della partecipazione degli utenti al costo/tariffa dei servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio sanitarie è l'indicatore della situazione economica equivalente, introdotto e normato dal D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni nonché dai suoi decreti attuativi.

2. Per determinare l'ISEE si considerano tre fattori del nucleo familiare:

- a. il reddito
- b. il patrimonio mobiliare e immobiliare
- c. la composizione

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO (Isr)} + \text{PATRIMONIO (Isp)} = (\text{ISE})}{\text{NUCLEO FAMILIARE} \quad (\text{COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA})}$$

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE (Isr + Isp)}}{\text{COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

3. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della situazione economica (ivi comprese la definizione e la considerazione di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, con le relative franchigie) di chi richiede l'intervento o la prestazione socio-assistenziale e/o socio-sanitaria a costo agevolato è, di norma, determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito dal D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché come meglio specificato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001.

4. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica relativa all'intero nucleo viene rapportata a quella del singolo, mediante l'applicazione della **scala di equivalenza** di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e, precisamente:

Tabella n. 1 - Scala parametrica di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	+ 0,35
in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0,20
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%	+ 0,50
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	+ 0,20

5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente o, comunque, del singolo appartenente allo stesso nucleo ⁽²⁾.

Art. 8

Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

1. Il cittadino che intenda accedere ai servizi e prestazioni di cui al precedente art. 3, fruendo di un costo agevolato, deve presentare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dai successivi provvedimenti³, la dichiarazione sostitutiva unica attestante la propria situazione economica utilizzando il modello-tipo, approvato con DPCM 18 maggio 2001.

2. Per la presentazione della dichiarazione ci si può rivolgere ai Comuni competenti territorialmente, ai CAAF, all'INPS. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'INPS le relative informazioni.

3. L'Agenzia delle Entrate determina l'ISEE, in relazione agli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata, provvedendo a comunicare l'esito della sua attività ai soggetti di cui al comma 2.

4. Questi ultimi rilasciano, sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, un'attestazione, riportante l'ISEE, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi per il calcolo.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione attestante la sua situazione economica, prodotta per ottenere un servizio presso un ente autorizzato diverso dai Comuni facenti parte dell'ambito Brescia Ovest, può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. Il singolo Comune, da parte sua, raccoglie, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. 109/98, il dato relativo all'ISEE del cittadino in questione mediante accesso al sistema informativo ISEE, presso la banca dati dell'INPS.

6. La citata dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, ha validità annuale dalla data di presentazione ed è valida per ciascun componente il nucleo familiare. Con riferimento alla validità annuale sono, tuttavia, previste le eccezioni di cui al successivo art. 10.

7. Le procedure per la presentazione della dichiarazione sostitutiva sono attivate annualmente, secondo le scadenze definite dall'organizzazione amministrativo-gestionale di ciascun Comune.

8. Nella fattispecie di cui al precedente comma 5, l'aggiornamento della dichiarazione avviene dal mese successivo allo scadere della validità della precedente attestazione ISEE, fermo restando, tuttavia, quanto stabilito al comma 4 del successivo art. 10.

9. In applicazione dell'art. 4.1 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007 (art. 1, c. 344, lett. b), l'utente, qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, può presentare una nuova dichiarazione unica, entro l'anno di validità della precedente. I comuni tengono conto di tale nuova dichiarazione nel rispetto di criteri e modalità descritti nel successivo art. 10.

⁽²⁾ L'indicatore, infatti, è costruito a partire dalla situazione economica di tutti i componenti il nucleo familiare e tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza, così come di situazioni di particolare disagio presenti nella famiglia. Si distingue, pertanto, tra **ISE** (indicatore situazione economica) e **ISEE** (valore equivalente). Mentre il primo fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di appartenenza, l'ISEE (ottenuto dividendo l'ISE per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo) riporta la situazione familiare a quella dei singoli componenti. E poiché il nucleo familiare è definito secondo criteri uniformi e generali di appartenenza (non fa differenza rispetto a chi tra i suoi membri richiede la prestazione), l'ISEE è identico per tutti i componenti del nucleo.

³ L'art. 4 del D. Lgs. 109/98 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 344, lettera b) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

Art. 9

Criteri per la valutazione della situazione economica: ambiti di autonomia

1. In applicazione dell'art. 3, commi 1, 2 e 2-ter del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, relativi agli ambiti di autonomia consentiti per una selezione maggiormente mirata dei beneficiari, l'Ente erogatore del servizio/prestazione può definire criteri integrativi e mirati, in ordine ai seguenti elementi:
 - a. alla considerazione del nucleo familiare, ancorché solo in estrazione da quello codificato dal DPCM n. 242/2001;
 - b. alla considerazione della variazione della situazione economica in corso di validità della dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini ISEE;
 - c. alla tipologia della prestazione e/o a particolari condizioni di bisogno e, quindi, alla determinazione del concorso dell'utenza al costo/tariffa del servizio.
2. Tali criteri integrativi sono specificati nei successivi artt. 10, 11, 12 e negli artt. 21, 25, 26, 27 e 28 del titolo V.

Art. 10

Considerazione variazione della situazione economica nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica e conseguente decorrenza dell'aggiornamento (cfr. art. 4, c.1 D. Lgs. 109/98 e art. 6, c. 6 e 7 DPCM 221/99)

1. Il Comune considera le modifiche dell'ISEE, di cui al comma 9 del precedente art. 8, adeguando l'agevolazione a favore dell'utente, con decorrenza successiva al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE. Eventuali adeguamenti retroattivi sono consentiti esclusivamente in casi eccezionali, giustificati da circostanziata valutazione del servizio sociale di ciascun Comune, da cui emergano, con evidenza, documentate motivazioni. In ogni caso, la retroattività non può andare oltre la data a partire dalla quale si è verificato il cambiamento della situazione economica, attestato dalla più recente dichiarazione sostitutiva.
2. Qualora la situazione di cui al comma precedente si verifichi per ragioni, quali intervenuta disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e altre vicende analoghe che determinino una condizione reale di difficoltà economica, ancorché momentanea, il Comune e l'utente definiscono, di comune accordo, tempi e modalità entro i quali sia possibile ristabilire, una volta superata la situazione di difficoltà, l'applicazione generale della normativa sull'ISEE.
3. È consentito l'aggiornamento del calcolo dell'ISEE anche in caso di nascita o decesso di un familiare. In tale fattispecie, l'aggiornamento dell'ISEE ha effetto dal mese in cui si è verificato l'evento.
4. Qualora la dichiarazione ai fini ISEE, ancorché nel periodo di validità, faccia riferimento all'anno fiscale non immediatamente precedente a quello nel quale l'utente chiede l'agevolazione, il Comune, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del DPCM 221/1999⁴ e successive modifiche e integrazioni, chiede l'aggiornamento dei dati dichiarati, che avrà effetto⁵ dal mese di presentazione della nuova dichiarazione. In caso di mancata presentazione da parte dell'utente di tale aggiornamento, il Comune non riconosce l'agevolazione richiesta, applicando dunque il massimo del costo/tariffa.
5. Al fine di garantire una reale condizione di imparzialità, in presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni di qualsiasi tipo, ciascun Comune, avendo la necessità di procedere a valutazioni fondate su dati omogenei, può chiedere una nuova dichiarazione ai fini ISEE, aggiornata, per tutti gli utenti, al periodo di riferimento previsto dal bando stesso.

⁴ «Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente» (cfr art. 6, comma 6 DPCM 221/1999).

⁵ «Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato» (cfr art. 6, comma 7 DPCM 221/1999).

Art. 11

Composizione del nucleo familiare ai fini della dichiarazione ISEE per l'accesso ai servizi di cui al precedente art. 3: fattispecie di regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2-ter del D. Lgs. 109/98

1. Il nucleo familiare, preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all'art. 3 del presente regolamento, definito con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 3, **può trovare**, invece, una regolamentazione specifica nelle seguenti fattispecie:

- a. per i **servizi di assistenza domiciliare rivolti agli anziani** di cui all'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (**cfr. art. 28**, tabelle relative ai servizi corrispondenti);
- b. per i **servizi semiresidenziali rivolti agli anziani** di cui all'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (**cfr. art. 28**, tabelle relative ai servizi corrispondenti);
- c. per i **centri diurni disabili (CDD)** rivolti ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (**cfr. artt. 25 e 28** – tabella relativa);
- d. qualora esista una relazione del servizio sociale, che evidenzii una **situazione di particolare problematicità** rispetto al richiedente la prestazione, è possibile prendere a riferimento, per il calcolo della percentuale di contribuzione al costo/tariffa del servizio, un nucleo familiare composto diversamente da quanto indicato nella normativa di riferimento, purché entro i limiti ivi contenuti;
- e. per gli interventi di **sostegno economico**.

Art. 12

Criteri integrativi nella considerazione dell'ISEE relativi alla tipologia della prestazione e alle condizioni di bisogno ai sensi dell'art. 59, c. 52 della L. 449/1997 e dell'art. 3, c. 1 del D. Lgs. 109/98

1. Ai fini di una maggior equità nella selezione dei beneficiari delle agevolazioni, il calcolo dell'ISEE, oltre che ai correttivi specifici riferiti a servizi e prestazioni particolari riportati nelle singole tabelle di cui al successivo art. 28, è soggetto, con riferimento alla determinazione della quota a carico dell'utente, alla valutazione della presenza o meno di introiti aggiuntivi non considerati ai fini IRPEF⁶ e, quindi, non riscontrabili nell'attestazione ISEE.

2. Nella valutazione dell'ISEE, pertanto, in relazione a tali introiti, si dovrà tener conto dei seguenti criteri integrativi generali:

- a. Necessità di rilevare, mediante apposita voce, prevista nel modulo di richiesta di accesso a servizi e prestazioni, di cui al precedente art. 5, l'esistenza o meno di tali introiti;
- b. Necessità di salvaguardare il valore di solidarietà sociale e il carattere risarcitorio, che distingue le varie tipologie di pensione e di indennità speciali, realizzando, nel contempo, un trattamento maggiormente equo in rapporto a coloro che non godono di tali entrate aggiuntive.

3. Pertanto, in presenza di tali introiti, la quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizio sarà incrementata forfetariamente nella misura e con le modalità descritte al successivo art. 26.

⁶ A titolo esemplificativo, tali introiti sono rappresentati da:

1. Assegno d'invalidità
2. Assegno d'accompagnamento
3. Pensioni dei ciechi e sordomuti
4. Rendite INPS, INAIL o di altro Ente
5. Pensione o assegno sociale
6. Assegni ai nuclei numerosi
7. Assegni maternità
8. Eventuali altri bonus che dovessero essere introdotti

4. Ai criteri di cui ai commi precedenti, che di fatto garantiscono la possibilità di un ISEE "corretto", fa eccezione il calcolo dell'integrazione delle rette relative a tutte le strutture residenziali, così come quello per la quantificazione dei contributi economici di cui al successivo titolo IV: in tali casi, le entrate aggiuntive, non dichiarate ai fini IRPEF, saranno invece considerate integralmente e sommate all'ISEE.

5. In ragione della particolare situazione di difficoltà complessiva, di carattere sanitario, sociale e, talora, anche economico, in cui si trovano i soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, fa, altresì, eccezione alle disposizioni, di cui ai precedenti commi, la compartecipazione di tali soggetti al costo per l'accesso al Centro diurno disabili (CDD). Per tale servizio si applicano i criteri di cui al successivo art. 25.

Art. 13

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 8

1. Il Comune effettua, con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 e all'art. 4.8 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007, appositi controlli sulla veridicità e completezza delle informazioni dichiarate dal richiedente con le modalità di cui al precedente art. 8.

2. Quanto autocertificato nelle dichiarazioni sostitutive uniche in merito alla composizione familiare viene controllato direttamente dai singoli Comuni, mentre in merito alle situazioni reddituali e patrimoniali, nelle more dell'adozione del DPCM di cui al comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria.

3. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale, il cittadino, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica anche indiretta, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 76 del citato DPR, nonché l'attivazione della procedura per il recupero delle somme anticipate o derivanti da minori entrate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, il Comune provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute, senza tuttavia segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 14

Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

1. Il cittadino non gode del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presenti la dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE di cui al precedente art. 8.

2. Il richiedente decade, invece, dal beneficio, oltre che nella fattispecie contemplata al precedente comma 4 dell'art. 10, in presenza di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione.

3. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere formulata, per iscritto, dal competente ufficio ed inviata all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato disporrà di 15 giorni di calendario, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie.

TITOLO QUARTO
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE (MV) E
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 15

Determinazione minimo vitale (MV)

1. Il MV è il "reddito" minimo che si considera indispensabile per la sopravvivenza. Il MV per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per il medesimo anno di riferimento, nonché integrata di una somma pari alla media delle diverse maggiorazioni previste dalla normativa.

2. Il MV viene aggiornato annualmente.

3. Per l'anno 2009, il M.V. è pari ad €. 443,12, ovvero alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi all'1.1.08, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato (nel 2008 è pari all'1,7% - cfr. Documento di programmazione economica e finanziaria – DPEF 2007/2011), oltre che di €. 64,57, pari alla media delle maggiorazioni sociali. Il valore annuo del MV per il 2009 riferito ad una persona, ottenuto moltiplicando il MV mensile per 13, è pari ad €. 6.697,86, arrotondato per eccesso ad €. 6.698,00:

Pensione minima all'1.1.2008	€. 443,12
Tasso di inflazione 2008 = 1,7%	€. 7,53
Media maggiorazioni sociali	€. 64,57
Totale MV mensile	€. 515,22
MV annuo per l'anno 2009	€. 6.698,00

4. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza, di cui alla Tabella n. 1 del precedente art. 7, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

5. Applicando al M.V. la scala parametrica di equivalenza riportata al precedente art. 7, si ottiene il seguente M.V. annuale, riferito ai nuclei familiari composti da più di un membro fino a cinque:

Tabella n. 2 - MV annuo parametrato (ISE)		
COMP. NC. FAMIL.	SCALA PARAMETR.	MV ANNUO
1	100	6.698,00
2	1,57	10.515,86
3	2,04	13.663,92
4	2,46	16.477,08
5	2,85	19.089,30

6. In caso di nuclei familiari più numerosi e/o in presenza delle situazioni particolari contemplate nella tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, si applicano le maggiorazioni ivi previste, peraltro recepite nella tabella n. 1 dell'art. 7 del presente regolamento.

7. Il MV definisce:

- a. la soglia al di sotto della quale possono essere attuati gli interventi di sostegno economico;
- b. la quota massima di "reddito", di norma, raggiungibile grazie all'integrazione garantita dal contributo economico erogato;
- c. la soglia di riferimento, cui, nei tempi massimi definiti all'art. 31, dovranno adeguarsi anche gli accordi sindacali che, oggi, nei vari Comuni regolano, in maniera talora differenziata, i livelli di accesso alle varie tipologie di contributo.

8. Poiché il MV, a differenza dell'ISEE iniziale di cui al successivo art. 20, rappresenta la soglia di sopravvivenza e giustifica l'intervento di sostegno economico, per un uso corretto ed equo delle risorse a disposizione dei bilanci comunali, è necessario che la sua valutazione, in capo alle singole situazioni concrete, avvenga considerando, nella loro interezza e come effettive risorse aggiuntive, tutti gli eventuali introiti a qualsiasi titolo percepiti e non attestati nella dichiarazione ISEE, così come, al contrario, tutte le eventuali minori entrate.

9. Lo strumento attraverso il quale procedere alla verifica della capacità reddituale e patrimoniale effettiva del soggetto, che richieda contributi economici, viene individuato nell'indicatore della situazione economica, di cui al titolo III del presente regolamento, opportunamente integrato con le necessarie informazioni aggiuntive riferite ai redditi non considerati ai fini IRPEF. L'utilizzo di tale strumento per il riconoscimento degli interventi di sostegno economico risponde ad un duplice principio:

- a. di uniformità di trattamento, nel senso che viene adottato lo stesso strumento che la norma introduce come necessario per l'accesso alle agevolazioni riferite all'erogazione di servizi e prestazioni;
- b. di semplificazione, nel senso che in tal modo si evita di gravare l'utente, che spesso fruisce anche di altri servizi e prestazioni, di una procedura aggiuntiva.

Art. 16

Interventi di sostegno economico: definizione e tipologie

1. Gli interventi economici che derivano dall'attuazione di questo regolamento debbono essere collocati nell'ottica generale delle finalità sociali proprie del Comune, che si ispirano da un lato alla riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la marginalità (o emarginazione) sociale e, dall'altro, alla stimolazione e al recupero dell'autonomia del singolo.

2. Tali interventi, che si collocano nel quadro della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'art. 22 della L. 328/2000, sono rivolti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o che si trovino in situazione di emergenza.

3. Stanti le previsioni di bilancio e le richieste dell'utenza, il MV definito all'art. 15 costituisce il limite di "reddito" al di sotto del quale il singolo Comune può riconoscere, nel 2009, i contributi di sostegno economico e l'ammontare degli stessi.

4. I contributi si distinguono in misure ricorrenti e in misure straordinarie (una tantum) e si caratterizzano nelle tipologie e nei limiti seguenti:

TABELLA N. 3 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO E MISURA MINIMA

TIPOLOGIE	MISURA MINIMA ^{(1) (2)}
a. contributi ad integrazione del reddito	10% della differenza per raggiungere il MV
b. contributi per spese sanitarie e farmaceutiche	20% della spesa documentata
c. contributi per utenze, tassa rifiuti	20% della spesa documentata
d. contributi a sostegno della domiciliarità per la regolarizzazione delle badanti	30% del costo dei contributi
e. contributi per soggiorni climatici anziani	20% della tariffa
f. contributi per esigenze straordinarie (con possibile previsione di restituzione) o per particolari circostanze (p. es. minori in affido)	Fermo restando il MV, a totale discrezione del singolo Comune
g. titoli sociali distrettuali	Criteri definiti nello specifico bando
h. contributi per affitti onerosi	Normativa regionale
N.B. 1. La somma tra ISEE dell'utente e ammontare del contributo non può, di norma, superare il MV 2. A partire dal minimo stabilito, i limiti dell'entità del contributo sono definiti dal singolo Comune	

Art. 17

Interventi di sostegno economico:

criteri economici e considerazione del nucleo familiare di riferimento

1. Gli interventi di sostegno economico possono essere riconosciuti in presenza delle seguenti condizioni:

- Il "reddito" di riferimento, calcolato con le modalità indicate al comma 8 dell'art. 15, non deve essere superiore al MV;
- Il MV costituisce, di norma, il limite massimo di riferimento per determinare l'ammontare di tutte le tipologie di contributo economico;
- L'ISEE del richiedente è integrato considerando ogni altra entrata, anche non contemplata ai fini ISEE, così come eventuali aggiornamenti in riduzione;
- Sono esclusi i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, con l'unica eccezione della prima casa di abitazione e relative pertinenze del nucleo stesso;
- Sono, altresì, esclusi coloro che siano titolari di un patrimonio mobiliare superiore ad una somma compresa tra 5.000,00 e 20.000,00 euro. Il singolo Comune determina, all'interno di tale forbice, il proprio limite.

2. L'ISEE di riferimento per gli interventi, sia ricorrenti che straordinari, è quello complessivo del nucleo familiare di risultanza anagrafica, così come determinato dalla normativa di riferimento.

Art. 18

Interventi di sostegno economico: modalità di gestione e istruttoria

1. L'erogazione degli interventi di sostegno economico è disposta dall'organo comunale competente, a seguito di proposta dell'assistente sociale, che dovrà accertare lo stato di bisogno, sulla base della documentazione di seguito descritta:

- richiesta di intervento sottoscritta dal diretto beneficiario della prestazione o da un familiare, nella quale vengono, altresì, indicati i componenti della rete familiare di riferimento (figli, genitori, coniugi, conviventi);
- relazione a cura dell'assistente sociale, in merito alla situazione personale, familiare ed eventualmente abitativa del richiedente;

- c. attestazione ISEE del beneficiario diretto, con le integrazioni necessarie per la valutazione di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 15;
- d. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni sociali ed economiche del nucleo, del singolo o della coppia;
- e. ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste o che il servizio ritenga utile per documentare la situazione.

Art. 19

Aggiornamento MV

1. L'ammontare del MV, determinato con le modalità descritte nel presente titolo, ha validità per il 2009 e, comunque, fino all'approvazione del successivo. A partire dal 2010 e con scadenza annuale, il suo aggiornamento sarà effettuato, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento, dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" e sottoposto all'Assemblea dei Sindaci. L'esito di tale aggiornamento sarà comunicato ai singoli Comuni per la conseguente adozione.

TITOLO QUINTO
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE
E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 20

Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE
e individuazione dell'area protetta

1. In applicazione dei principi di equità, di imparzialità, di omogeneità di trattamento e di sostenibilità economica indicati all'art. 1 del presente regolamento, il livello di ISEE che definisce l'area "protetta", cioè l'insieme di soggetti nei confronti dei quali può essere garantita, a seconda della priorità dei servizi, un'agevolazione più o meno consistente, prevede una soglia minima (cosiddetto ISEE iniziale) ed una massima (cosiddetto ISEE finale).

2. **L'ISEE iniziale** rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il livello minimo della situazione economica equivalente presa a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione minima dell'utente al costo dei servizi. Per il 2009, esso ammonta ad €. **6.698,00** ed è determinato a partire dalla pensione minima di cui all'art. 15. Pur coincidendo in termini economici con il MV, si differenzia da quest'ultimo in termini concettuali. L'ISEE iniziale, infatti, costituisce la soglia, cui corrisponde la percentuale minima di contribuzione dell'utente al costo del servizio, non quella di sopravvivenza: la sua valutazione concreta è soggetta, ai sensi del precedente art. 12, ad una considerazione parziale degli introiti non dichiarati ai fini IRPEF, giustificata da un duplice principio: quello di equità nei confronti di chi non è beneficiario di queste risorse e quello di salvaguardia del carattere assistenziale, tipico in particolare delle diverse indennità riconosciute a vario titolo dallo Stato.

3. **L'ISEE finale** rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il livello massimo della situazione economica equivalente presa a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi e per la determinazione del livello massimo di agevolazione corrispondente a quella soglia di ISEE. Per il 2009, esso ammonta ad €. **18.085,00**, corrispondenti al doppio, al netto delle imposte, dell'ISEE iniziale e che rappresenta la retribuzione media di un lavoratore dipendente generico.

4. Fa eccezione, rispetto alla determinazione dell'ISEE finale di cui al comma 3, il caso dei soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, che frequentano i CDD, a favore dei quali la soglia dell'ISEE finale viene determinata nel rispetto del successivo art. 25.

Art. 21

Criteri generali per la quantificazione della
compartecipazione degli utenti alla spesa

1. Il "reddito" da prendere in considerazione per determinare il concorso dell'utente e/o dei tenuti agli alimenti al costo dei servizi è quello individuato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), nel suo valore annuale, secondo le modalità descritte negli appositi articoli del precedente titolo terzo.

2. La quantificazione della percentuale di corresponsione a carico dell'utente residente si informa ai seguenti criteri:

- a. è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo del servizio in rapporto alle proprie condizioni economiche;
- b. è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;
- c. l'ISEE iniziale, determinato al precedente art. 20, costituisce la soglia di reddito in corrispondenza della quale i servizi vengono erogati a fronte della percentuale minima, così come l'ISEE finale costituisce la soglia cui corrisponde il livello massimo di agevolazione ritenuto equo nell'ambito dell'area protetta;

- d. la valutazione della condizione economica effettiva, in cui si trova il singolo utente, tiene conto anche degli introiti non considerati ai fini IRPEF di cui al precedente art. 12, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 26;
 - e. essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo/tariffa del servizio, la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'utente è soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa;
 - f. a seguito di approfondita valutazione dell'assistente sociale, e solo in casi eccezionali, può essere applicata una riduzione della quota a carico di un utente, operando sulla percentuale di contribuzione, determinata con la metodologia di cui ai successivi artt. 22 e 24;
3. Per la quantificazione della percentuale di corresponsione a carico dell'utente e dei famigliari tenuti agli alimenti per l'inserimento nelle strutture residenziali di cui all'art. 27, si applicano criteri, modalità e procedure illustrati nello stesso art. 27 e nelle tabelle corrispondenti dell'art. 28.

Art. 22

Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

1. La quantificazione della quota a carico dell'utente è ricavata applicando una specifica percentuale al costo/tariffa del servizio.
2. Per determinare la citata percentuale si individua la metodologia della **progressione lineare**. Essa si basa sull'applicazione all'ISEE dell'utente di un'apposita formula matematica, costruita per ciascun servizio. Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente e/o dei tenuti. Fermo restando quanto stabilito alla lettera e) del comma 2 dell'art. 24, in ordine a % finale e % massima, sul piano operativo, il metodo consiste nell'applicare al singolo ISEE la formula relativa al singolo servizio, da cui deriva la percentuale da applicare al costo dello stesso e, quindi, la quota a carico dell'utente (cfr. art. 28).
3. La tariffa a carico dell'utente viene arrotondata, per eccesso (a partire da 0,51 €.) o per difetto (fino a 0,50 € compresi), ad un euro. Tale arrotondamento viene praticato sulla cifra complessiva, al momento dell'emissione periodica del ruolo.

Art. 23

Formula matematica per l'applicazione della progressione lineare

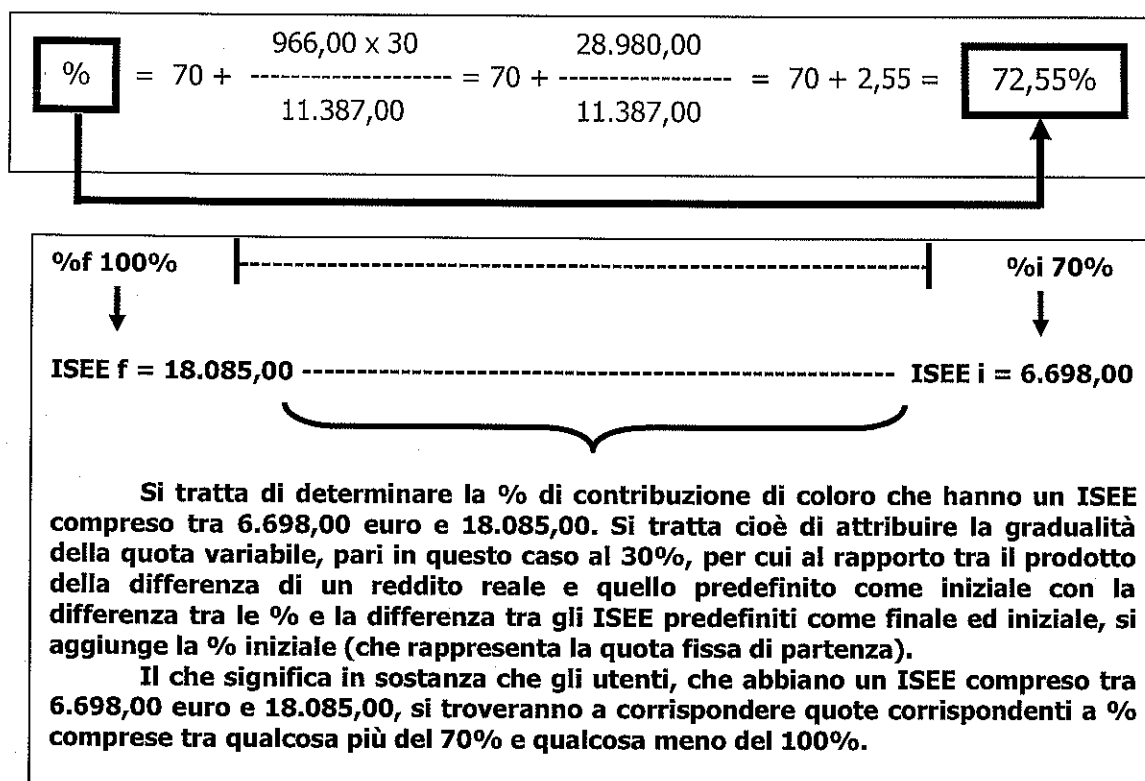
1. Per determinare la percentuale di contribuzione al costo dei servizi con la metodologia della progressione lineare, descritta al precedente art. 22, si utilizza la seguente formula matematica:

$$\boxed{\text{\% a carico dell'utente}} = \boxed{\text{\% minima}} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{\% max} - \text{\% min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. Esempio applicazione formula:

- a. servizio in cui la % i = 70 e la %f = 100
- b. l'ISEE dell'utente sia pari a 7.644,00

$$\text{\%} = 70 + \frac{(7.644,00 - 6.698,00) \times (100 - 70)}{(18.085,00 - 6.698,00)}$$



Art. 24

Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione

1. Per determinare la % di contribuzione al costo dei servizi con la **metodologia della progressione lineare** si utilizza la formula matematica illustrata all'art. 23.
2. La determinazione della linearità della contribuzione dell'utente al costo/tariffa del servizio con questa metodologia muove dai seguenti presupposti:
 - a. definizione, sul piano della considerazione dell'ISEE, di un'area sociale cosiddetta "protetta", identificata nei termini di cui al comma 1 dell'art. 20, nei confronti della quale quantificare l'entità delle possibili agevolazioni, ovvero nei confronti della quale è possibile garantire una contribuzione inferiore al 100% del costo/tariffa;
 - b. individuazione, in corrispondenza del livello **minimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE iniziale** (cfr. art. 20), della **% minima di contribuzione** da richiedere all'utente, che può differenziarsi a seconda del servizio/prestazione;
 - c. individuazione, in corrispondenza del **livello massimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE finale** (cfr. art. 20), della **% massima di contribuzione** da richiedere all'utente, coincidente, talora, con il 100% del costo/tariffa del servizio;
 - d. l'individuazione dei valori relativi alle situazioni economiche intermedie avviene mediante l'applicazione della citata formula matematica, che garantisce una progressione lineare, grazie alla quale ad ogni specifico ISEE corrisponde una specifica percentuale;
 - e. laddove in corrispondenza dell'ISEE finale non sia prevista la copertura totale del costo/tariffa del servizio, l'applicazione della medesima formula ai "redditi" (ISEE) oltre quella soglia consente la determinazione di percentuali via via crescenti e teoricamente superiori al 100%. La percentuale pari al 100% rappresenta, evidentemente, il livello massimo di contribuzione esigibile dall'utenza; analogamente l'eventuale gratuità del servizio ne rappresenta il livello minimo.
3. Fa eccezione, rispetto all'incremento delle percentuali fino al 100%, di cui alla lettera e), il caso dei soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs.

109/98 e successive modifiche e integrazioni, frequentanti i CDD, a favore dei quali la soglia massima della percentuale di contribuzione viene determinata nel rispetto del successivo art. 25.

Art. 25

Soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni: determinazione soglie di riferimento, ISEE finale per la definizione della formula di cui all'art. 23 e criteri per la compartecipazione al costo dei CDD

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 1, e all'art. 30, comma 3, relativamente alla eventuale mancata presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, in ragione della particolare situazione di difficoltà complessiva, di carattere sanitario, sociale e, talora, anche economico, in cui si trovano i soggetti con grave handicap permanente, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, la disciplina della compartecipazione al costo dei CDD è soggetta, ai fini del perseguimento della maggior equità possibile e, nel contempo, della indispensabile sostenibilità economica per i Comuni, ai criteri e alle modalità approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 24 del 12 novembre 2008, cui si rimanda in ordine all'approfondimento delle motivazioni.

2. In applicazione di tale deliberazione si richiamano in questa sede le conseguenti norme particolari che regolano la materia oggetto di questo articolo e della relativa tabella di cui all'art. 28.

3. Con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del disabile, si applica il disposto di cui al citato art. 3, comma 2-ter, considerando il disabile stesso come unico componente in presenza di un ISEE familiare inferiore ad €. 45.000,00. Si considera, invece, l'indicatore dell'intero nucleo familiare quando l'ISEE del nucleo è pari o superiore ad €. 45.000,00. In pratica, si definiscono le seguenti due soglie con conseguenti parametri differenziati per la quota a carico degli utenti:

LIMITI ISEE NUCLEO FAMILIARE	CONSIDERAZIONE DEL NUCLEO	% DI CONTRIBUZIONE
1. da 6.698,00 a 44.999,00	Solo il disabile	% min = 0 → % max = 25
2. da 45.000,00 a 84.000,00	Intero nucleo familiare	% min = 25 → % max = 60

4. Il calcolo effettivo della percentuale a carico di ciascun utente avviene mediante l'utilizzo della metodologia della progressione lineare, con la precisazione che la percentuale massima applicabile è pari all'60%. A tale scopo, in applicazione dei presupposti illustrati al precedente art. 24, mentre si conferma il livello di ISEE iniziale, definito per tutti i servizi, secondo le modalità illustrate all'art. 20, si determina l'ISEE finale come segue:

ISEE FINALE/ SOGLIA DI RIFERIMENTO	CONSIDERAZIONE DEL NUCLEO	MOTIVAZIONI SOGLIA DI "PROTEZIONE" E DI "RICCHEZZA"
1. 44.999,00	Solo il disabile	☐ Un livello di ISEE finale "individuale" come questo, pari a più del doppio di quello utilizzato per gli altri servizi (pari ad €. 18.085,00), è giustificato dalla situazione di permanente difficoltà che caratterizza il soggetto disabile, che spesso comporta la necessità di cure e interventi significativi, che vanno ad aggiungersi ai servizi oggetto del presente regolamento
2. 45.000,00 - 84.000,00	Intero nucleo familiare	☐ L'ISEE iniziale di "ricchezza",

		pari ad €. 45.000,00 risulta giustificato applicando la scala parametrica di cui all'art. 7.4 del presente regolamento ⁽⁷⁾ ☐ Analogico ragionamento sussiste per la giustificazione dell'ISEE finale
⁽⁷⁾ A titolo esemplificativo, si sviluppa l'ISEE in reddito imponibile come segue: • nucleo familiare minimo composto da un genitore più un figlio disabile: 45.000,00 X 2,27 dà un reddito imponibile di circa € 102.150,00=; • nucleo familiare composto da tre persone: € 45.000,00 X 2,54 dà un reddito imponibile di € 114.300,00=; • nucleo familiare composto da quattro persone: € 45.000,00 X 2,96 dà un reddito imponibile di € 133.200,00=; e via di seguito per i nuclei più numerosi.		

5. Per la definizione della formula matematica necessaria per il calcolo della percentuale a carico dell'utente, valgono gli stessi meccanismi illustrati al precedente art. 23, utilizzando, per le due rispettive soglie, i corrispondenti ISEE iniziali e finali e relative % minime e massime definiti al comma 2 del presente articolo.

6. La percentuale a carico dell'utente, calcolata secondo i parametri poc'anzi descritti, viene applicata nell'intero Distretto Brescia Ovest alla retta media convenzionale giornaliera diminuita della quota pasto. La citata retta media e il valore medio convenzionale del pasto sono determinati dall'Assemblea dei Sindaci e aggiornati annualmente secondo l'indice ISTAT.

7. Il calcolo della quota di contribuzione a carico dell'utente viene effettuato applicando la relativa formula alla retta media diminuita del costo del pasto. Tutti gli utenti sono poi tenuti a corrispondere per intero la quota pasto, di cui al comma 6, per i soli giorni di effettiva presenza.

8. In applicazione dell'art. 14.1 e dell'art. 30.3, in caso di mancata presentazione dell'ISEE è previsto il pagamento totale del costo del servizio.

Art. 26

Criteri per l'applicazione dell'ISEE "corretto" in presenza di redditi non risultanti ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 12

1. Al fine di giungere ad una considerazione equa e ragionevole dei redditi non risultanti ai fini IRPEF e, quindi, non attestati nella dichiarazione ai fini ISEE, in applicazione dei principi esplicitati al precedente art. 12, la percentuale a carico dell'utente in possesso degli introiti oggetto del presente articolo, determinata mediante l'applicazione della formula per la progressione lineare relativa a ciascun servizio (cfr. art. 28), viene incrementata del 10% quando tali introiti ammontino ad un valore pari o superiore a quello dell'indennità di accompagnamento.

2. Il meccanismo illustrato al comma 1 garantisce una sostanziale ragionevolezza ed equità, nei confronti di chi, a parità di ISEE "puro", non è beneficiario degli introiti in questione, assicurando, nel contempo, la salvaguardia del carattere assistenziale e risarcitorio di quegli introiti, che consiste nel garantire un sostegno adeguato a quelle situazioni caratterizzate da forti compromissioni dell'autonomia personale.

Art. 27

Criteri e procedure relativi al concorso degli utenti e dei loro famigliari alla spesa per l'inserimento nelle strutture residenziali

1. L'inserimento in strutture residenziali rappresenta un servizio a favore di utenti in condizioni psico-fisiche di totale o parziale non autosufficienza e privi del sostegno di famigliari in grado di fornire l'assistenza necessaria, ancorché supportati dai servizi di assistenza domiciliare ed a carattere semi-residenziale.

2. Gli utenti di tali servizi sono:

- a. **gli anziani e/o inabili** presso case di riposo, strutture protette, comunità alloggio;
 - b. **i disabili** presso centri residenziali e comunità alloggio;
3. Fermo restando il principio che, per questa tipologia di servizio, l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue:
- a. considerazione del **"reddito" individuale complessivo**, ivi comprese tutte le entrate non IRPEF ex art. 12 a qualsiasi titolo percepite e la 13^a mensilità, assicurando, comunque, all'utente, purché maggiorenne, la disponibilità di una quota per spese personali determinata nella misura di una somma compresa tra 70 e 100 euro: entro tali limiti ciascun Comune definisce l'ammontare da riconoscere, tenendo conto delle esigenze e della capacità di autogestione dell'utente, valutate dall'assistente sociale;
 - b. considerazione dell'ammontare del suo **patrimonio mobiliare** facendo salva una franchigia di Euro 3.500,00 che, in caso di decesso dell'utente, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
 - c. considerazione del **patrimonio immobiliare**, mediante impegni sullo stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta fino a concorrenza del valore dell'immobile;
 - d. fatto salvo il principio che fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari a contribuire per la quota non coperta dall'utente stesso, le tariffe per ciascun **famigliare tenuto al mantenimento**, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, vengono calcolate sulla quota rimanente, nella misura e con le modalità descritte nelle apposite tabelle dell'art. 28;
 - e. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti precedenti.
4. Fermo restando quanto stabilito alla lettera e), il Comune interviene, quindi, ad integrare la retta di ricovero esclusivamente quando ricorrono le seguenti condizioni:
- a. insufficienza del reddito dell'utente, determinato con le modalità di cui al comma 3, a coprire la retta di degenza;
 - b. non esistenza, irreperibilità o documentato rifiuto dei famigliari tenuti agli alimenti;
 - c. ISEE dei famigliari inferiore o equivalente all'ISEE iniziale di cui all'art. 20;
 - d. insufficienza della contribuzione dei famigliari tenuti agli alimenti a coprire interamente la retta di degenza;
 - e. rifiuto, da parte degli stessi famigliari, di corrispondere la quota a loro carico; in questo caso il Comune, intervenendo ad integrare la retta di ricovero, dovrà provvedere al contestuale recupero, a carico delle persone obbligate ai sensi del Codice Civile, con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1919, n. 639;
 - f. il richiedente non deve essere proprietario di casa/e e/o di terreno/i e, nel caso sia stato proprietario, non deve averli venduti nei cinque anni precedenti l'inserimento in struttura, salvo diversa valutazione basata sulla modesta entità del valore dell'immobile interessato e/o sulla dimostrazione che il ricavato dall'eventuale vendita sia stato interamente consumato per spese di mantenimento dell'utente stesso;
 - g. il richiedente non deve possedere risparmi o beni mobili superiori ad €. 10.000,00.
5. In presenza di integrazione della retta di ricovero da parte del Comune, ai sensi dell'art. 2740 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti dovranno essere versati al Comune fino a copertura dei costi rimasti a suo carico.
6. Il Comune può, altresì, intervenire, in deroga a quanto stabilito alla lettera f) del comma 4, ad integrare la retta di ricovero di un utente proprietario di immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, esclusivamente previa acquisizione di idonea garanzia, prodotta

dall'interessato o dai parenti, relativa al recupero del credito maturato per assicurare il servizio. In questo caso, l'intervento del Comune si configura come un'anticipazione delle somme dovute dall'utente in attesa della monetizzazione del suo patrimonio e determina, quindi, un credito che deve essere garantito e recuperato con la maggiorazione degli interessi di legge. In presenza di tale fattispecie, il Comune, al fine di assicurarsi il rimborso delle somme anticipate, può intraprendere i seguenti atti esecutivi o conservativi nei confronti dell'utente:

- a. l'iscrizione ipotecaria, a favore del Comune, nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore, da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad €. 3.500,00;
- b. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi;
- c. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati), dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato.

7. Le procedure, illustrate al comma precedente, potranno essere poste in atto anche qualora l'esistenza di beni immobili di proprietà dell'utente e da questi non dichiarati sia stata riscontrata in un momento successivo a quello di avvio dell'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune.

8. Il riconoscimento di eventuali integrazioni del Comune al costo della retta è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte dell'utente o di chi ne cura gli interessi, della seguente documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 5:

- a. importo della retta giornaliera di ricovero da pagare al servizio residenziale individuato;
- b. tutti i redditi percepiti dall'utente, derivanti sia da pensione, sia da ogni altro cespite in godimento;
- c. ammontare del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dall'utente;
- d. dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE dei tenuti agli alimenti ai sensi di legge, se esistenti.

9. La eventuale mancata presentazione dei documenti di cui al comma precedente esclude, a meno che non vi siano validi motivi accertati dal servizio sociale, ogni possibile integrazione della retta di ricovero a carico del Comune.

Art. 28

Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della % da applicare al costo/tariffa dei servizi

1. Con riferimento alla determinazione della percentuale a carico dell'utente, derivante dall'applicazione della formula matematica di cui ai precedenti artt. 23 e 24, poiché l'individuazione delle percentuali avviene mediante l'applicazione a singoli ammontare di ISEE della formula matematica riportata in ogni specifica tabella, per una questione di leggibilità e di chiarezza/trasparenza, si definiscono le seguenti fasce, corrispondenti all'area "protetta" di cui all'art. 20, che consentono di identificare le percentuali intermedie da applicarsi tra l'ISEE iniziale e quello finale:

LIVELLI ISEE AREA "PROTETTA"

A. PER TUTTI I SERVIZI

FASCE ISEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA							
comp. Nucleo	</>	1^ fascia (Isee i.)	2^ fascia	3^ fascia	4^ fascia	5^ fascia	6^ fascia (Isee f.)
1	da	0,00	6.698,01	8.975,33	11.252,65	13.529,97	15.807,29

1,00	a	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
------	---	-----------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------------

B. PER CDD

B.1. 1^ soglia: ISEE solo utente

FASCE ISEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA							
comp. Nucleo	</>	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	4^ fascia	5^ fascia	6^ fascia
1	da	0,00	6.698,01	13.396,01	20.094,01	28.801,41	36.839,01
1,00	a	6.698,00	13.396,00	20.094,00	28.801,40	36.839,00	44.999,00

B.2. 2^ soglia: ISEE familiare

FASCE ISEE PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA							
comp. Nucleo	</>	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	4^ fascia	5^ fascia	6^ fascia
1	da	0,00	45.000,01	58.500,01	65.250,01	72.000,01	78.750,01
1,00	a	45.000,00	58.500,00	65.250,00	72.000,00	78.750,00	84.000,00

2. Le percentuali, esplicitate nelle singole tabelle che seguono in corrispondenza di ciascuna fascia ⁽⁷⁾, si riferiscono ai singoli ISEE di chiusura delle fasce stesse. Di conseguenza, gli utenti con redditi intermedi, compresi tra una fascia e l'altra, o all'interno della stessa, concorrono al costo del servizio con una quota corrispondente a percentuali intermedie, che si definiscono mediante l'applicazione della formula agli ISEE specifici.

3. Le tariffe indicate nelle tabelle che seguono sono riferite ai dati di cui il singolo Comune è in possesso alla data di approvazione del presente Regolamento. In caso di aumento o diminuzione delle stesse, sarà possibile procedere ad un loro adeguamento, mediante atto amministrativo.

⁽⁷⁾ Le fasce sono riprodotte per comodità gestionale e per opportuna chiarezza/trasparenza nei confronti dell'utenza.

1. AREA ANZIANI E DISAGIO ADULTO

1.1. Servizio di Assistenza domiciliare

Tabella 1.1. – Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)						
Metodologia	% / Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	SAD: 6 → 90			$\% = 6 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (90-6)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio di base	1. €. _____ /orari – SAD					
Tariffa servizio complementare (bagno assistito, lavanderia, ecc.)	2. €. _____ /orari – SAD bagno assistito					
	3. €. _____ /orari – SAD lavanderia					
	4. €. _____ /orari – SAD sollevatori elettrici					
	5. €. _____ /orari – SAD riabilitazione fisica					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	6	22,80	39,60	56,40	73,20	90
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Le tariffe a carico degli utenti vengono rapportate al costo orario sostenuto dal Comune per tale servizio e, in ogni caso, calcolando l'intervento di un solo operatore					
	☐ Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale si potrà operare una riduzione della tariffa					
	☐ Si considerano le entrate non IRPEF ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto del precedente art. 26					

1.2. Pasti a domicilio

Tabella 1.2. – Pasti a domicilio						
Metodologia	% / Progressione lineare		Formula da applicare			
%i → %f	Pasti a domicilio: 60 → 100		$\% = 60 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (100 - 60)}{11.387,00}$			
Tariffa servizio	1. €. _____ /pasto – Pasti a domicilio					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa pasti a domicilio	60	68	76	84	92	100
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Qualora le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, si potrà operare una riduzione della tariffa o l'addebito di un solo pasto al giorno, anche quando se ne consumino due ☐ Si considerano le entrate non IRPEF ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto del precedente art. 26					

1.3. Pasti self-service

Tabella 1.3. – Pasti self-service						
Metodologia	% / Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	Pasti self-service: 60 → 100			$\% = 60 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (100-60)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	€. _____ /pasto – Self-service					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa pasti self-service	60	68	76	84	92	100
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Qualora le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, si potrà operare una riduzione della tariffa o l'addebito di un solo pasto al giorno, anche quando se ne consumino due ☐ Si considerano le entrate non IRPEF ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto del precedente art. 26					

1.4. Telesoccorso

Tabella 1.4. – Telesoccorso						
Metodologia	% / Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	Telesoccorso: 70 → 100			$\% = 70 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (70-100)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	€. _____ / mese + costo fisso per apparecchiatura (noleggio o acquisto)					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	70	76	82	88	94	100
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Si considerano le entrate non IRPEF ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto del precedente art. 26 ☐ Qualora le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, si potrà operare una riduzione della tariffa					

1.5. Centro Diurno Integrato (CDI)

Tabella 1.5. – Centro Diurno Integrato						
Metodologia	% / Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	CDI: 10 → 95			$\% = 10 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (95-10)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	€. _____ / mese/giorno?????					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	10	27	44	61	78	95
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ si considera il solo utente e, se esistente, il coniuge					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Si considerano le entrate non IRPEF ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto del precedente art. 26 ☐ Qualora le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale, si potrà operare una riduzione della tariffa					

1.6. Comunità alloggio e casa famiglia

Tabella 1.6. – Comunità alloggio e casa famiglia (utenti e parenti tenuti agli alimenti)						
Metodologia	% / Progressione lineare per i tenuti agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile		Formula da applicare			
%i → %f	Qualsiasi tenuto: 0 → 50		$\% = 0 + \frac{(\text{Isee utente} - 6.698,00) \times (50-0)}{11.387,00}$			
Tariffa servizio	1. €. _____ /giorno					
COMP. NCL. FAMILIAR. DEI TENUTI AGLI ALIMENTI	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa corrispondente per i tenuti agli alimenti	0	10	20	30	40	50
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ Si considera il solo utente ☐ Per il nucleo dei tenuti agli alimenti si applica la normativa di riferimento (art. 433 del Codice Civile) con la seguente precisazione: quando il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti è composto da un familiare tenuto e da un familiare non tenuto, si conteggia il solo reddito del familiare tenuto. Si tiene conto, invece, di tutti i componenti del nucleo nell'applicare la scala di equivalenza					
Determinazione quota a carico dell'utente	Fermo restando il principio che per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede, nel rispetto di tutte le disposizioni dell'art. 27 (cui si rimanda), come segue: a. recupero della retta attingendo al reddito individuale complessivo b. per la quota non coperta dall'utente si procede a determinare le tariffe per ciascun familiare tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile nella misura descritta nella presente tabella c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti a) e b)					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	Cfr. art. 27					

1.7. RSA

Tabella 1.7. – RSA (utenti e parenti tenuti agli alimenti)						
Metodologia	%/Progressione lineare per i tenuti agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile			Formula da applicare		
%i → %f	Qualsiasi tenuto: 0 → 50			$\% = 0 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (50-0)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	1. €. _____/giorno					
COMP. NCL. FAMILIAR. DEI TENUTI AGLI ALIMENTI	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa corrispondente per i tenuti agli alimenti	0	10	20	30	40	50
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ Si considera il solo utente ☐ Per il nucleo dei tenuti agli alimenti si applica la normativa di riferimento con la seguente precisazione: quando il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti è composto da un familiare tenuto e da un familiare non tenuto, si conteggia il solo reddito del familiare tenuto. Si tiene conto invece di tutti i componenti del nucleo nell'applicare la scala di equivalenza					
Determinazione quota a carico dell'utente	Fermo restando il principio che per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede, nel rispetto di tutte le disposizioni dell'art. 27 (cui si rimanda), come segue: a. recupero della retta attingendo al reddito individuale complessivo b. per la quota non coperta dall'utente si procede a determinare le tariffe per ciascun familiare tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile nella misura descritta nella presente tabella c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti a) e b)					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	Cfr art: 27					

2. AREA MINORI E GIOVANI

2.1. Assistenza domiciliare educativa (ADM)

Tabella 2.1. - Assistenza domiciliare educativa (ADM)						
Metodologia	% / Progressione lineare		Formula da applicare			
%i → %f	ADM: 5 → 50		$\% = 5 + \frac{(\text{Isee utente} - 6.698,00) \times (50-5)}{11.387,00}$			
Tariffa servizio	1. €. _____ /orari					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	5	14	23	32	41	50
Composizione nucleo	☐ applicazione normativa generale di riferimento					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Le tariffe a carico degli utenti vengono rapportate al costo orario sostenuto dal Comune per tale servizio e, in ogni caso, calcolando l'intervento di un solo operatore.					
	☐ Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale si potrà operare una riduzione della tariffa.					

2.2. Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED)

Tabella 2.2. – Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED)						
Metodologia	% / Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	CRED: 20 → 95			$\% = 20 + \frac{(\text{Isee utente} - 6.698,00) \times (95-20)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	1. €. _____ /a turno 2. €. _____ / trasporto: tariffa fissa senza agevolazioni da aggiungere alla quota					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	20	35	50	65	80	95
Composizione nucleo	☐ applicazione normativa generale di riferimento					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ nessuna					

2.3. Comunità alloggio e servizi residenziali minori

Tabella 2.3. - Comunità alloggio e servizi residenziali minori						
Metodologia	% / Progressione lineare		Formula da applicare			
%i → %f	Comunità alloggio: 5 → 30		$\% = 5 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (30-5)}{11.387,00}$			
Tariffa servizio	1. €. _____ /giorno					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	5	10	15	20	25	30
Composizione nucleo	☐ applicazione normativa generale di riferimento					
Determinazione quota a carico dell'utente	☐ Laddove sussistono le condizioni, si procede con le stesse modalità previste per tutte le strutture residenziali					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	Qualora la situazione dell'utente porti a valutazioni di rilevante bisogno sociale si potrà operare una riduzione della tariffa					

3. AREA HANDICAP

3.1. Assistenza domiciliare (SADH)

Tabella 3.1. - Assistenza domiciliare (SADH)						
Metodologia	% / Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	SADH: 3 → 87			$\% = 7 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (87-3)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	1. €. _____ /orari					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	3	19,80	36,60	53,40	70,20	87
Composizione nucleo	☐ applicazione normativa generale di riferimento					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Le tariffe a carico degli utenti vengono rapportate al costo orario sostenuto dal Comune per tale servizio e, in ogni caso, calcolando l'intervento di un solo operatore.					
	☐ Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale si potrà operare una riduzione della tariffa.					
	☐ Si considerano le entrate non IRPEF ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto del precedente art. 26					

3.2. Progetti per l'integrazione e la socializzazione

Tabella 3.2. - Progetti per l'integrazione e la socializzazione						
Metodologia	% / Progressione lineare		Formula da applicare			
%i → %f	Progetti integrazione: 10 → 25		$\% = 10 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (25-10)}{11.387,00}$			
Tariffa servizio	1. €. _____ /orari					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	10	13	16	19	22	25
Composizione nucleo	☐ applicazione normativa generale di riferimento					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Le tariffe a carico degli utenti vengono rapportate al costo orario sostenuto dal Comune per tale servizio e, in ogni caso, calcolando l'intervento di un solo operatore.					
	☐ Qualora il servizio richieda un numero di ore settimanali elevato o le caratteristiche dell'utente portino a valutazioni di rilevante bisogno sociale si potrà operare una riduzione della tariffa.					
	☐ Si considerano le entrate non IRPEF ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto del precedente art. 26					

3.3. SFA e CSE

Tabella 3.3. – SFA e CSE						
Metodologia	% / Progressione lineare			Formula da applicare		
%i → %f	SFA e CSE: 0 → 25			$\% = 0 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (25-0)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	1. SFA €. _____ / retta media giornaliera definita a livello zonale + pasto + trasporto					
	2. CSE €. _____ / retta media giornaliera definita a livello zonale + pasto + trasporto					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa	0	5	10	15	20	25
Composizione nucleo	☐ applicazione normativa generale di riferimento					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	☐ Si considerano le entrate non IRPEF/riduzioni di entrate ex art. 12 con le modalità ivi precisate e nel rispetto della graduazione di cui al precedente art. 26					

3.4. CDD

Tabella 3.4. – CDD

Metodologia	% / Progressione lineare		Formula da applicare			
%i → %f	CDD: 1^ fascia: 0 → 25		$\% = 0 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (25-0)}{38.301,00}$			
%i → %f	CDD: 2^ fascia: 20 → 60		$\% = 25 + \frac{(Isee\ utente - 45.000,00) \times (60-25)}{39.000,00}$			
Tariffa servizio	☐ CDD: €. _____ / retta media giornaliera definita a livello distrettuale + trasporto + pasto per i soli giorni di presenza					
COMP. NCL. FAMILIAR.	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
1^ FASCIA	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	13.396,00	20.094,00	28.801,40	36.839,00	44.999,00
% da applicare alla tariffa	0	4,37	8,74	14,43	19,67	25
Composizione nucleo	☐ Una volta verificato che l'ISEE familiare è inferiore a 45.000 euro, si considera il solo utente tenendo conto dello 0,50 per presenza nel nucleo di persona disabile					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21 e 25) e correttivi ISEE	☐ nessuna					
2^ FASCIA	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	45.000,00	58.500,00	65.250,00	72.000,00	78.750,00	84.000,00
% da applicare alla tariffa	25	37,12	43,17	49,23	55,29	60
Composizione nucleo	☐ Applicazione normativa generale di riferimento					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21 e 25) e correttivi ISEE	☐ La quota massima di contribuzione è pari al 60%, anche in presenza di ISEE superiori a 84.000,00 euro					

3.5. RSD e Comunità alloggio

Tabella 3.4. – RSD e comunità alloggio (utenti e parenti tenuti agli alimenti)						
Metodologia	% / Progressione lineare per i tenuti agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile			Formula da applicare		
%i → %f	Qualsiasi tenuto: 0 → 50			$\% = 0 + \frac{(Isee\ utente - 6.698,00) \times (50-0)}{11.387,00}$		
Tariffa servizio	1. €. _____ /giorno					
COMP. NCL. FAMILIAR. DEI TENUTI AGLI ALIMENTI	FASCE PROTETTE					
	ISEE INIZIALE (1^) → ISEE FINALE (6^)					
	1^	2^	3^	4^	5^	6^
ISEE di riferimento per n. 1 componente	6.698,00	8.975,32	11.252,64	13.529,96	15.807,28	18.085,00
% da applicare alla tariffa corrispondente per i tenuti agli alimenti	0	10	20	30	40	50
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: ☐ Si considera il solo utente ☐ Per il nucleo dei tenuti agli alimenti si applica la normativa di riferimento con la seguente precisazione: quando il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti è composto da un familiare tenuto e da un familiare non tenuto, si conteggia il solo reddito del familiare tenuto. Si tiene conto invece di tutti i componenti del nucleo nell'applicare la scala di equivalenza					
Determinazione quota a carico dell'utente	Fermo restando il principio che per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede, nel rispetto di tutte le disposizioni dell'art. 27 (cui si rimanda), come segue: a. recupero della retta attingendo al reddito individuale complessivo b. per la quota non coperta dall'utente si procede a determinare le tariffe per ciascun familiare tenuto al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile nella misura descritta nella presente tabella c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti a) e b)					
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 21) e correttivi ISEE	Cfr. art. 27					

Art. 29

Aggiornamento livello minimo/massimo dell'ISEE e quote di contribuzione

1. La determinazione del livello minimo/massimo dell'ISEE e le percentuali di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi, oggetto di questo titolo, hanno validità limitata al 2009 e, comunque, fino all'approvazione dei successivi. A partire dal 2010 e con scadenza annuale, il loro aggiornamento sarà effettuato, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento, dall'ufficio di piano e sottoposto all'Assemblea dei Sindaci. L'esito di tale aggiornamento sarà comunicato ai singoli Comuni per la conseguente adozione.

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia ed, in particolare, di quelle generali disposte dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e di quelle specifiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni.

2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il servizio sociale del singolo Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del proprio Comune di residenza, titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto 196/2003.

Art. 31

Applicazione, validità e decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 01.01.2010 come previsto dalla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 25.03.2009, fermo restando il disposto di cui ai precedenti artt. 19 e 29, ha validità triennale e, comunque, fino all'approvazione del successivo, salvo che, in fase di prima applicazione, si riscontrino incongruenze tali da rendere necessaria una modifica dello stesso prima della scadenza triennale.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui al comma 1, ciascun Comune adotta, nel rispetto dei vincoli e dei principi stabiliti in tale provvedimento, il proprio regolamento, trasmettendone copia all'Ufficio di piano.

3. In attesa dell'adozione, da parte del singolo Comune, del regolamento di cui al comma 2, continuano ad applicarsi criteri, modalità e norme vigenti.

4. L'applicazione integrale e senza eccezione del presente regolamento deve essere realizzata da ciascun Comune appartenente all'ambito distrettuale nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il completamento del triennio. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3 del precedente art. 2, i Comuni interessati possono prevedere un'applicazione graduale nei limiti stabiliti al comma 4 dello stesso art. 2.

5. La eventuale mancata adozione da parte di un singolo Comune del regolamento di cui al comma 2, così come il mancato rispetto, totale o parziale, del comma 4, possono comportare l'adozione da parte dell'Assemblea dei sindaci di provvedimenti sanzionatori, previsti dall'Accordo di Programma con cui è stato approvato il Piano di zona, quali la riduzione del trasferimento di fondi.

Art. 32

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. In presenza di eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero introdurre criteri e/o procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, questi ultimi dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.